



Atto del Dirigente DETERMINAZIONE n° 22 del 19/03/2014

Proposta: DAT/2014/22

Struttura proponente: AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA
REGOLAZIONE

Oggetto: COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI
OPPORTUNITA', LA VALORIZZAZIONE DEL
BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE
DISCRIMINAZIONI (CUG) - COSTITUZIONE E
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI
FUNZIONAMENTO

Luogo di adozione: BOLOGNA data sottoscrizione: 19 marzo 2014

IL DIRETTORE

Ing. Vito Belladonna

IL DIRETTORE

Vista la L.R. 23/12/2011, n. 23 recante “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente” che, con decorrenza 1° gennaio 2012:

- istituisce l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della regione, per l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani,
- stabilisce la soppressione e la messa in liquidazione delle forme di cooperazione di cui all’art. 30 della L.R. 30/6/2008, n. 10 (Autorità d’Ambito), disponendo il subentro di ATERSIR in tutti i rapporti giuridici dalle stesse instaurati;

rilevato che:

- la citata Legge Regionale 23/2011 attribuisce ad ATERSIR personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia amministrativa, contabile e tecnica (comma 2, art. 4) ;
- gli organi di ATERSIR sono il presidente, il consiglio di ambito, i consigli locali ed il collegio dei revisori;
- l’Agenzia ha un direttore nominato con deliberazione del Consiglio di Ambito che tra le proprie funzioni adotta gli atti generali di organizzazione e di gestione del personale (art.11)

dato atto che con deliberazione n. 10 del 8.08.2012 è stato nominato l’ing. Vito Belladonna quale Direttore dell’Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti per anni 5 (cinque) a decorrere dal 1 ottobre 2012

richiamata deliberazione n. 12 del 24 aprile 2013 con cui il Consiglio d’Ambito, su proposta del Direttore, ha approvato il modello organizzativo dell’Agenzia, articolato per Aree e Servizi, e ridefinito la dotazione organica, per un totale di 42 unità e nel limite massimo di costo di cui alla deliberazione succitata, ripartendo le risorse umane in relazione alle competenze attribuite alle articolazioni organizzative dell’Agenzia;

richiamato l’art 57 del d.lgs 165/2001 novellato dall’art. 21 della legge 183/2010 che prevede l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di costituire al proprio interno il Comitato Unico di garanzia (CUG) per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, che sostituisce e unifica le competenze prima attribuite ai comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing, assorbendone le relative funzioni;

preso atto che tale organismo:

- ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di Ente e da un pari numero di rappresentanti dell’Ente, nonché da altrettanti componenti supplenti al fine di assicurare la presenza paritaria dei entrambi i generi e da un presidente nominato dall’Ente;



- ha compiti propositivi, consultivi e di verifica e contribuisce all'ottimizzazione della produttività del lavoro, consentendo il miglioramento dell'efficienza della prestazione mediante la garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e del contrasto a qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica nei confronti dei lavoratori;

richiamata la Direttiva ministeriale del Dipartimento della Funzione Pubblica del 4 marzo 2011 contenente le linee guida sulle modalità di funzionamento del suddetto comitato la quale prevede che lo stesso venga costituito senza oneri aggiuntivi, che il proprio funzionamento sia disciplinato da apposito regolamento e che le proprie attività siano esplicitate in modo unitario nei confronti del personale dipendente e dirigente dell'Ente;

precisato in particolare che la Direttiva richiamata prevede che ciascuna Amministrazione provveda a realizzare sul proprio sito web un'apposita area dedicata alle attività del CUG, periodicamente aggiornata a cura della stessa;

dato atto che l'Agenzia:

- ha comunicato ai sindacati nella riunione del 24.02.2014 l'intenzione di istituire il CUG;
- ha richiesto alle OO.SS. maggiormente rappresentative a livello di Ente (CGIL, CISL e UIL) la designazione dei loro rappresentanti nel costituendo CUG,
- ha trasmesso a tutti i dipendenti un interpello per l'individuazione dei componenti da nominare nel CUG per l'Ente,

rilevato che all'interpello hanno risposto positivamente l'ing. Elisa Di Francesca e la dr.ssa Alessandra Neri, mentre hanno prestato il proprio consenso alla nomina quali componenti supplenti da parte dell'ente il dr. Mauro Polloni e la sig.ra Fausta Pizzaghi;

acquisite agli atti dell'Agenzia con protocollo AT/2014/847 del 28.02.2014 la comunicazione della CGIL che individua come componente del CUG il Dott. Stefano Miglioli e con protocollo AT/2014/1094 del 17.03.2014 la comunicazione della CISL che individua al medesimo fine l'Ing. Stefania Valente, mentre non è pervenuta alcuna indicazione da parte della UIL;

valutato:

- per il momento di nominare i componenti supplenti solamente da parte di Ente, in considerazione del numero ridotto dei dipendenti iscritti alle associazioni sindacali, con riserva di provvedere successivamente, prevedendo nel regolamento di funzionamento del Comitato meccanismi volti a garantirne comunque il regolare funzionamento;
- di prevedere e di indicare quale presidente del CUG uno dei componenti di parte aziendale di maggior esperienza;

precisato che i componenti del CUG rimangono in carica 4 anni e che detti incarichi possono essere rinnovati una sola volta;

rilevato che le OO.SS., in accordo con l'Agenzia per le motivazioni succitate, hanno indicato esclusivamente il nominativo dei componenti effettivi;

rilevata la necessità:

- di costituire il CUG e di procedere alla nomina dei componenti e del Presidente del comitato medesimo;
- di procedere all'approvazione del Regolamento recante le norme di funzionamento del Comitato secondo lo schema tipo reso disponibile dal Governo italiano al sito dedicato, con le opportune personalizzazioni connesse alla natura dell'Ente ed alla sua organizzazione;

Visti il D.lgs. 267/2000 e il D.lgs. 165/2001;

visto lo Statuto dell'Agenzia territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5/2012;


ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestarne la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

visto il Bilancio di previsione 2014 approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 39 del 30 dicembre 2013, la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2013 – 2015;

DETERMINA

1. di costituire il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) nel modo seguente:
 - rappresentanti dell'Ente: Ing. Elisa Di Francesca, Dott.ssa Alessandra Neri;
 - rappresentanti di parte sindacale: Ing. Stefania Valente, Dott. Stefano Miglioli;
2. di nominare quale Presidente del CUG la Dott.sa Alessandra Neri;
3. di nominare quali rappresentanti supplenti da parte dell'Ente il Dott. Mauro Polloni e la Sig. Fausta Pizzaghi;
4. di attestare che la composizione del CUG rispetta le pari opportunità in quanto presenti un numero maggiore di donne rispetto agli uomini;
5. di approvare il regolamento per il funzionamento del Comitato Unico di Garanzia (CUG) per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
6. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli atti connessi e conseguenti.

Il Direttore

Ing. Vito Belladonna




Regolamento per la disciplina del funzionamento del

“COMITATO UNICO di GARANZIA per le PARI OPPORTUNITA’, la VALORIZZAZIONE del BENESSERE DI CHI LAVORA e CONTRO le DISCRIMINAZIONI”

Approvato con determinazione dirigenziale n. 22 del 19/03/2014

Art. 1 Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina l'attività del Comitato Unico per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (di seguito anche Comitato) dell'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (di seguito ATERSIR), istituito con determinazione dirigenziale n. 22/2014 ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (come modificato dall'articolo 21 della legge 4 novembre 2010 n. 183) e della Direttiva emanata dai Dipartimenti della Funzione Pubblica e per le Pari Opportunità del 4 marzo 2011 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 134 dell'11 giugno 2011).

Art. 2 Composizione e sede

Il Comitato è composto:

- da componenti designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative, ai sensi degli artt. 40 e 43 del decreto legislativo 165/2001;
- da un pari numero di rappresentanti dell'Ente.

Per ogni componente effettivo di parte dell'Ente è previsto un supplente; la nomina dei supplenti di parte sindacale avviene su indicazione delle OOSS.

Il Comitato è nominato dal Direttore, il quale ne designa anche il Presidente, scelto tra gli appartenenti ai ruoli dell'Ente in funzione delle competenze possedute.

Il Comitato ha sede presso la sede legale dell'Ente.

Art. 3 Durata in carica

Il Comitato ha durata quadriennale e i suoi Componenti continuano a svolgere le funzioni fino alla nomina del nuovo organismo.

Tutti gli incarichi possono essere rinnovati una sola volta.

I Componenti nominati nel corso del quadriennio cessano comunque dall'incarico allo scadere del mandato del Comitato.

Art.4 - Compiti del Presidente e dei componenti

Il Presidente rappresenta il Comitato, ne convoca e presiede le riunioni, stabilendone l'ordine del giorno anche sulla base delle indicazioni dei componenti, e ne coordina i lavori.

Il Presidente provvede affinché l'attività del Comitato si svolga in stretto raccordo con i competenti organi dell'Ente.

Il Presidente può nominare un suo Vice-Presidente, tra i componenti effettivi del Comitato, che lo rappresenta in caso di assenza o impedimento ed individua un Segretario per la verbalizzazione delle sedute, la convocazione degli incontri e la conservazione degli atti.

I componenti partecipano alle riunioni del Comitato ed ai gruppi di lavoro, qualora costituiti e segnalano argomenti di carattere specifico da inserire negli o.d.g. delle riunioni.

Per la partecipazione dei componenti alle riunioni non è previsto alcun compenso poiché le ore prestate per il Comitato sono a tutti gli effetti orario di lavoro.

Art. 5 - Convocazioni

Il Comitato si riunisce in convocazione ordinaria, di norma, almeno 2 volte l'anno.

Il Presidente convoca il Comitato in via straordinaria ogniqualvolta sia richiesto da almeno un terzo dei/delle componenti effettivi/e.

La convocazione ordinaria viene effettuata via e-mail almeno 7 giorni lavorativi prima della data prescelta per la riunione; la convocazione straordinaria viene effettuata con le stesse modalità almeno 3 giorni, prima della data prescelta.

La convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno e la documentazione strettamente necessaria per la trattazione dei relativi argomenti.

La convocazione deve essere comunicata, per conoscenza, al Direttore, nonché al R.S.P.P., e alla R.S.A..

Art. 6 - Deliberazioni

Le decisioni del Comitato sono espresse nella forma della deliberazione.

Il Comitato può validamente deliberare quando sia presente la metà più uno dei componenti aventi diritto di voto.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti palesi espressi dai presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

I Componenti impossibilitati a partecipare alle riunioni devono darne tempestiva comunicazione. Le funzioni di Segretario sono svolte dal componente individuato dal Presidente.

Le riunioni del Comitato devono essere verbalizzate in forma sintetica e il verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario.

I Componenti possono far risultare a verbale le loro dichiarazioni testuali.

Le deliberazioni approvate sono inoltrate al Direttore per le successive valutazioni dell'Ente.

Il Comitato può deliberare la richiesta di sostituzione del componente che si assenti reiteratamente senza giustificato motivo per più di tre volte; la delibera verrà tempestivamente comunicata all'Ente affinché provveda.

Art. 7 - Dimissioni dei componenti

Le dimissioni di un componente del Comitato devono essere presentate per iscritto al Presidente del Comitato stesso, che ne dà anche comunicazione all'Ente per consentirne la sostituzione.

Il Comitato ne prende atto nella prima seduta successiva alla data di trasmissione della lettera di dimissioni.

Il Presidente comunica, in forma scritta, le proprie dimissioni al Comitato e all'Ente.

Art. 8 - Commissioni e gruppi di lavoro

Nello svolgimento della sua attività il Comitato può operare in commissioni o gruppi di lavoro.

Il Comitato può deliberare la partecipazione alla sedute, su richiesta del Presidente o dei Componenti, di soggetti esterni al Comitato senza diritto di voto.

Il Presidente, sentito il Comitato, può designare tra i componenti un responsabile per singoli settori o competenze del Comitato stesso. Il responsabile svolge le funzioni di relatore sulle questioni rientranti nel settore assegnato e a tal fine cura l'attività preparatoria ed istruttoria, riferisce al Comitato e formula proposte di deliberazione.

Art. 9 - Compiti del Comitato

Il Comitato esercita i compiti ad esso spettanti ai sensi dell'articolo 57, comma 3, del d.lgs.165/2001, introdotto dall'articolo 21 della legge 183/2010 e della Direttiva emanata il

4 marzo 2011 dai Dipartimenti Della Funzione Pubblica e Per le Pari Opportunità. In particolare il Comitato, anche mediante il piano di azioni positive, promuove iniziative volte a:

- favorire l'uguaglianza sostanziale sul lavoro tra uomini e donne;
- favorire condizioni di benessere lavorativo e la conciliazione fra vita privata e lavoro;
- prevenire e contrastare situazioni di discriminazione e violenze morali e psicologiche sui luoghi di lavoro e ogni altra forma di disagio lavorativo;
- curare l'informazione e la formazione per una cultura organizzativa orientata al rispetto di ogni lavoratore ed alla valorizzazione di ogni diversità.

Art. 10 - Relazione annuale

Il Comitato redige entro il 30 marzo di ciascun anno di mandato, una relazione sulla situazione del personale nell'Ente di appartenenza riferita all'anno precedente, riguardante l'attuazione dei principi di parità, pari opportunità, benessere organizzativo e di contrasto alle discriminazioni e alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro - mobbing.

La relazione tiene conto anche dei dati e delle informazioni forniti:

- dall'Ente ai sensi della Direttiva 23 maggio 2007 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimenti Della Funzione Pubblica e per le Pari Opportunità recante *“misure per realizzare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche”*;
- dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dell'Ente;
- dal Responsabile per la Trasparenza.

La relazione deve essere trasmessa al Direttore dell'Ente.

Art. 11- Rapporti tra il Comitato e l'Ente

I rapporti tra il Comitato e l'Ente sono improntati ad una costante ed efficace collaborazione.

Il Comitato può richiedere dati, documenti e informazioni inerenti alle materie di competenza, nel rispetto delle procedure e delle norme vigenti.

Il Comitato mette a disposizione le informazioni e/o i progetti utili agli organismi e Uffici dell'Ente che hanno il compito di formulare proposte e realizzare interventi inerenti argomenti e materie tra quelli di competenza del Comitato stesso.

Il Comitato collabora con il Responsabile della prevenzione e sicurezza, con il Medico competente dell'Ente e con il Responsabile per la Trasparenza, per lo scambio di informazioni utili ai fini della valutazione dei rischi di genere e dell'individuazione di tutti quei fattori che possono incidere negativamente sul benessere organizzato, in quanto derivanti da forme di discriminazione e/o da violenza morale o psichica.

Art. 12 Trattamento dei dati personali

Le informazioni ed i documenti assunti dal Comitato nel corso dei suoi lavori devono essere utilizzati nel rispetto delle norme contenute nel Codice per la protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.

Art. 13 Validità e modifiche del Regolamento

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione.



Le modifiche al presente Regolamento sono approvate dalla maggioranza qualificata dei componenti del Comitato.

Le modifiche sono pubblicate anch'esse sul sito istituzionale dell'Ente ed entrano in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione.

